

Risposta n. 373/2021

OGGETTO: Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Contributo a fondo perduto centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il decreto legge n. 104 del 2020 "riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana".

Detto "contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019".

"Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto".

Tanto premesso l'istante chiede un chiarimento interpretativo circa il campo

applicativo della norma, in quanto se, da una parte, la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 588 del 15 dicembre 2020, riconoscendo la particolare natura del "servizio di noleggio con conducente" recita che "ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso di cui al comma 1 dell'articolo 59, si ritiene necessario identificare l'«attività svolta nel territorio dei Comuni», considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera", dall'altra, nel successivo passaggio conclusivo, fa riferimento a "l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e 2019 realizzato esclusivamente nell'intero territorio della città metropolitana di ... " (il che sarebbe anche in linea con le intenzioni del legislatore, che pur concedendo una deroga alla zona A per le attività di autonoleggio, lo fa estendendo appunto, all'intero territorio dei comuni, solo l'ambito territoriale ove è esercitata l'attività).

Al di là del caso richiamato con la risposta n. 588, il dubbio sorge per chi, come lo scrivente e la maggior parte dei noleggiatori della costa livornese, vuole fare istanza per il contributo ma effettua per la maggiore parte "tour" per i croceristi che sostano giornalmente, durante il periodo estivo, nei porti di ..., per visitare le città d'arte e i centri storici della ...(in primis ..., che hanno entrambe subito un calo delle presenze turistiche straniere).

Infatti, da un verso si è confortati dal vostro parere interpretativo della norma ("il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera"), visto che il cosiddetto servizio "tour" ("..." ad es.), altro non è che un servizio di noleggio auto con conducente richiesto dall'utente (passeggero della nave da crociera in sosta a ...) che vuole arrivare e ripartire a/da ...per arrivare/ripartire da ...o viceversa, rientrando in giornata alla nave, dall'altro, essendo per natura il servizio di noleggio auto con conducente una "prestazione a tempo e/o viaggio per un corrispettivo concordato in anticipo tra l'utenza ed il vettore", tale istanza sembrerebbe

in contrasto con il passaggio che recita "realizzato esclusivamente nell'intero territorio della città ...", essendo la tipologia del servizio "tour" una attività che interessa certamente le aree di (in questo caso) ...e ..., ma non solo, posto che nell'arco spazio temporale del servizio stesso, è evidente che quest'ultimo si svolge solo in parte nelle città storiche.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'istante, devono rientrare nella casistica delle attività ammesse al contributo anche tutti i servizi di noleggio con conducente che, pur non partendo o arrivando specificamente da una delle città ammesse al contributo, sono finalizzati esclusivamente a raggiungerle facendovi tappa.

Sarà, quindi, cura dei contribuenti distinguere, in sede di richiesta del contributo, i soli dati riguardanti i ricavi relativi ai lavori svolti con oggetto uno o più centri storici.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del contributo qui in esame.

Con l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto *«un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione*

di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»

(cd. centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera).

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 59, il contributo *«spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1»*.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, variabile dal 15 al 5 per cento in funzione di ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019 (*cf.* comma 3 dell'articolo 59). Al riguardo, si rammenta che *«In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro»*.

Detto contributo è comunque riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 352471/2020 del 12 novembre 2020, inoltre, sono state definiti il contenuto informativo, e le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Con la risposta n. 588 del 15 dicembre 2020, la scrivente ha chiarito che «Con riguardo allo specifico ambito di attività del noleggio di autovetture con conducente, si evidenzia che l'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dispone al terzo periodo che *«il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»*.

Pertanto, ai fini del contributo qui in esame, per i soggetti esercenti attività di noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quello di cui al comma 1 dell'articolo 59, si ritiene necessario identificare l'*«attività svolta nel territorio dei Comuni»*, considerando esclusivamente le prestazioni di trasporto in cui il luogo di prelevamento o di arrivo coincida con il territorio del Comune ad alta densità turistica straniera.

A tal fine, pur non essendo necessario allegare all'istanza summenzionata alcun elemento probatorio, per individuare il fatturato relativo alle prestazioni di trasporto svolte nel Comune ad alta densità turistica straniera, il contribuente dovrà predisporre e conservare - per consentirne il riscontro nella successiva ed eventuale attività di controllo dell'amministrazione finanziaria - la documentazione idonea a identificare tali prestazioni rispetto al resto dell'attività svolta (si pensi, ad esempio, ai fogli di servizio di cui all'articolo 11 della citata legge n. 21 del 1992, ma anche a ricevute, permessi di accesso a ZTL, corrispondenza mail)».

Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello, nel presupposto che l'istante svolga l'attività di TRASPORTO CON NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

CON CONDUCENTE (codice attività ATECO 493220) con autorizzazione rilasciata da un comune diverso da quelli di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 59, in linea con quanto chiarito nella risposta n. 588, si ritiene che l'interpellante possa accedere al contributo, indicando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi all'attività svolta come "servizio tour" realizzata nell'intero territorio dei comuni capoluogo di provincia e capoluogo di città metropolitana, se coincidenti con il luogo di prelevamento o di arrivo dei clienti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)